



Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

E.mail: municipio@comune.casalvolone.no.it

ORDINANZA N. 1/2019

IL SINDACO

PREMESSO che nel corso degli anni si è registrato un forte aumento della circolazione stradale, con un notevole aumento dei veicoli di residenti nel centro abitato che sostano in aree pubbliche e un notevole incremento dei mezzi pesanti al servizio delle aree industriali;

CONSIDERATO che all'interno del Centro Abitato di Casalvolone, la viabilità si snoda principalmente attorno alle SP 15, dal Km 21+800 al Km 20+400 (Via Roma, ed alla SP 80 dal Km 1+980 al Km 0+100 (Piazza Castello, Via San Pietro, Via Villata)

VISTO che attorno a tali assi viari si sviluppa gran parte del centro urbano costituito da civili abitazioni con i relativi servizi (scuole, uffici pubblici, aree di aggregazione, centro sportivo, attività economiche), mentre gran parte delle attività artigianali ed industriali, con qualche eccezione, sono poste ai margini del centro abitato;

VISTO che sussistono potenziali situazioni di pericolo nel centro abitato, dato che in alcuni tratti le strade presentano dimensioni tali da rendere poco agevole il flusso veicolare;

VISTO che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 dispone: - all'art. 5, comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali..." - all'art. 6, comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."; - all'art. 7, comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del Comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il Comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al

fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

VISTO che la limitazione della circolazione disposta dalla presente Ordinanza tiene conto altresì del fatto che i conducenti dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate possono raggiungere i luoghi in cui hanno sede legale ed operativa le attività di carico/scarico merce;

CONSIDERATO che il diritto alla salute in senso lato e della quiete e tranquillità quale sua conseguenza per il benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che costituisce la qualità della vita sono costituzionalmente garantiti e tutelati e sono considerati come assoluti;

PRESO ATTO del fatto che la sosta ed il transito di mezzi pesanti in alcune zone del centro abitato creano disagio alla circolazione stradale;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza stradale e del corretto svolgersi della circolazione veicolare;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, per i mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton. nei tratti della S.P. 15, corrente all'interno della perimetrazione del centro urbano cittadino oltre alla S.P. 80 e di via Marconi / S.C. Casalvolone Pisenngo.

NON SONO SOGGETTI ALL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA: I veicoli che in base alla documentazione di accompagnamento delle merci dimostrino di avere origine e destinazione nell'ambito del territorio comunale; I carichi eccezionali autorizzati; Gli autobus di linea; I mezzi di soccorso, di pronto intervento, le colonne militari, i mezzi di raccolta R.S.U., i mezzi comunali e delle Forze di Polizia.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Servizio di Polizia Locale;
- ✓ Stazione Carabinieri Biandrate;
- ✓ Provincia di Novara.

Casalvolone, lì 29 aprile 2019

IL SINDACO
EZIO PIANTANIDA

